

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

tra

GEWISS S.p.A., con sede legale in via Domenico Bosatelli, 1 – 24069 Cenate Sotto (Bergamo – Italia), codice fiscale e partita IVA IT 00385040167, capitale sociale 60.010.000,00 EUR (int. vers.)

e

<b>Nome della società</b>	<b>Koinè snc</b>		
<b>Sede legale</b>	Via Maria Teresa Fornasio, 5 – 10092 Beinasco TO		
<b>E-mail</b>	Patgariglio@gmail.com	<b>PEC</b>	koine.beinasco@pec.it
<b>Codice fiscale</b>	05758560014	<b>Partita IVA</b>	05758560014

(di seguito denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti")

<b>Oggetto:</b>	Scambio di informazioni tecniche e grafiche per ricevere supporto su formati di training e-learning		
<b>Data di inizio validità dell'Accordo:</b>	01/01/2026	<b>Termine di validità dell'Accordo:</b>	31/12/2026

### **1. Definizione di Informazioni Riservate**

- 1.1 Per Informazione Riservata si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, invenzione (brevettato o brevettabile), disegno, documento, know-how, di proprietà di una Parte, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni informazione di carattere tecnico, informatico, produttivo, commerciale, di marketing, economico, finanziario, amministrativo, relativa a prodotti, servizi, attività, costi, prezzi, clienti, fornitori e dipendenti, protetta o non protetta da diritti di privativa industriale, in qualsiasi forma – verbale, scritta, elettronica, digitale, mediante visione diretta o in qualsivoglia altra forma – a cui l'altra Parte potrà avere accesso in relazione al presente Accordo e che non possa ritenersi già di dominio pubblico.
- 1.2 Nell'ambito di tale definizione è espressamente compresa anche l'esistenza stessa del presente Accordo, le trattative in corso tra le Parti e il loro interesse con riferimento all'ambito di attività sopra indicato.

### **2. Obblighi di riservatezza e segretezza**

- 2.1 Le Parti riconoscono che tutte le Informazioni Riservate a cui hanno già avuto accesso e a cui potranno avere accesso successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, debbono essere considerate e quindi trattate come strettamente riservate e confidenziali.
- 2.2 In particolare, ciascuna Parte si impegna a:
- trattare e conservare tutte le Informazioni Riservate con la massima cura e attenzione, evitando qualsiasi comportamento che possa vanificare l'obbligo di riservatezza;
  - non utilizzare in qualsiasi modo, né in tutto né in parte, ogni Informazioni Riservata per finalità diverse da quelle sopra indicate;
  - non cedere, divulgare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, né in tutto né in parte, né in forma scritta, orale, grafica, su supporto informatico o in qualsiasi altra forma e a qualsiasi titolo, qualsiasi Informazione Riservata relativa all'altra Parte, senza il preventivo espresso consenso scritto di quest'ultima;
  - limitare l'accesso alle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, consulenti e/o società, anche se controllate/collegate, direttamente coinvolti nelle attività di cui alle premesse e fare in modo che coloro ai quali dette informazioni sono comunicate siano stati prima informati della natura riservata delle stesse e siano vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo; resta quindi inteso che ciascuna Parte sarà direttamente responsabile per ogni violazione ai termini di questo Accordo da parte di coloro a cui la stessa Parte ha rivelato Informazioni Riservate;
  - comunicare per iscritto all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, l'elenco con i nominativi e le qualifiche professionali di coloro che hanno accesso alle Informazioni Riservate ai sensi del punto precedente al fine di limitare il rischio di divulgazioni a soggetti non coinvolti nelle attività;
  - non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate dell'altra Parte, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentirne la circolazione tra i soggetti indicati al precedente punto e);
  - in qualsiasi momento e su richiesta scritta dell'altra Parte: i) restituire tutti i documenti originali, le note ed ogni altro documento scritto, stampato, tangibile, elettronico o in qualunque altro formato che contenga o comunque afferisca alle Informazioni Riservate, in suo possesso e in possesso di coloro a cui tali informazioni sono state fornite ai sensi del presente Accordo; ii) cessare ogni utilizzo delle Informazioni Riservate; iii) distruggere tutte le copie, i file e le riproduzioni delle Informazioni Riservate in suo possesso e in possesso di coloro a cui tali informazioni sono state fornite ai sensi del presente Accordo, fatta salva la possibilità per ciascuna delle Parti di conservare copia delle Informazioni Riservate nel proprio sistema IT di back-up, fermo restando il divieto di utilizzo delle stesse; iv) distruggere, tutti i documenti, note, memoranda od altre informazioni scritte o registrate, di qualunque tipo, contenenti o derivate dalle Informazioni Riservate; e v) consegnare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della restituzione, della cessazione dell'utilizzo, della distruzione o della cancellazione di cui ai punti precedenti.
- 2.3 Ciascuna Parte garantisce nei confronti dell'altra il rispetto da parte delle proprie società/entità controllate e collegate di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

### **3. Informazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'Accordo**

- 3.1 Gli impegni di riservatezza dettagliati all'art. 2 non trovano applicazione per le informazioni che:
- sono state espressamente qualificate per iscritto da una delle Parti come "non riservate";
  - la divulgazione è stata espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte da cui le informazioni stesse provengono;
  - sono state elaborate da una delle Parti in modo del tutto indipendente o, comunque, erano a lei già note prima della firma del presente Accordo o delle trattative preliminari, a condizione che tale conoscenza non sia stata ottenuta fraudolentemente;
  - sono già legittimamente conosciute dalla Parte che le riceve, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
  - sono già note alla generalità degli operatori del settore alla data della loro eventuale comunicazione a terzi o sono diventate, successivamente alla firma dell'Accordo, di pubblico dominio, senza che ciò sia dovuto a violazione di una delle Parti degli obblighi derivanti dall'Accordo;
  - una delle Parti è obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi Autorità o tribunale, sempreché in tal caso la Parte obbligata ne dia immediata notizia scritta all'altra, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio; in ogni caso, la Parte tenuta a comunicare o divulgare le Informazioni Riservate compirà tutti gli sforzi ragionevoli per ottenere che tale informazione sia trattata in via confidenziale.
- 3.2 La Parte che intende avvalersi di una delle cause di esclusione degli obblighi di riservatezza di cui sopra è tenuta a provare la sua esistenza.

#### 4. Durata

- 4.1 L'Accordo entra in vigore e scadrà definitivamente secondo le date riportate in intestazione.  
4.2 In ogni caso, gli obblighi di riservatezza di cui al presente documento rimarranno validi tra le Parti per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di cessazione della validità del presente Accordo.

#### 5. Valore del presente Accordo

- 5.1 Il presente Accordo non vincola al trasferimento o al rilascio da una Parte all'altra delle Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà quindi decidere, a proprio insindacabile giudizio, quali informazioni comunicare all'altra Parte.  
5.2 Le Parti non avranno diritto a ricevere alcuna somma per la comunicazione delle informazioni nell'ambito del presente Accordo e riconoscono che ogni informazione è resa disponibile in quanto tale, ossia senza alcuna garanzia o responsabilità in relazione al contenuto di tale informazione, ivi inclusa la sua idoneità in relazione all'oggetto della collaborazione, la non violazione di diritti di terzi o la sua correttezza.  
5.3 Ognuna delle Parti manterrà il suo diritto, titolo ed interesse sulle Informazioni Riservate di sua proprietà. Nessuna licenza e/o altri diritti, saranno, quindi, concessi all'altra Parte in conseguenza del rilascio di Informazioni Riservate.  
5.4 Alla data di sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di non avere alcuno impegno e/o vincolo di qualunque natura con soggetti terzi tale da impedire o anche solo limitare la propria capacità di instaurare una trattativa con l'altra Parte in relazione alle possibili sinergie indicate nelle premesse.

#### 6. Privacy

- 6.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. General Data Protection Regulation – GDPR).  
6.2 A questo riguardo, le Parti si danno atto che Gewiss ha fornito l'informativa di cui alla pagina web <https://gewiss.com/it/it/company/landingpage/Privacy-Policy>

#### 7. Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo di Gewiss – Policy Anti Corruzione


- 7.1 Il presente Accordo è improntato a principi di legalità, trasparenza, correttezza, lealtà ed integrità, in linea con il contenuto del Codice Etico Aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da GEWISS, e con i principi della Policy Anti Corruzione, visibili sul sito [Corporate governance documents | Gewiss](#). Eventuali violazioni potranno essere inviate secondo la "Procedura Segnalazioni", mediante la compilazione dell'apposito form, entrambi disponibili sul sito internet [Corporate Governance | Whistleblowing | Gewiss](#).  
7.2 Qualora, nell'esecuzione dell'Accordo, siano adottati comportamenti non in linea con i predetti principi, Gewiss è legittimata a prendere opportuni provvedimenti, sino alla risoluzione dell'Accordo e risarcimento del danno.


#### 8. Legge applicabile e foro competente

- 8.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, con l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di leggi.  
8.2 In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo e su eventuali violazioni agli obblighi in esso previsti, le Parti si impegnano a ricercare ogni possibilità che consenta di pervenire ad una soluzione bonaria. In caso contrario, sarà esclusivamente competente il Foro di Bergamo.

#### 9. Disposizioni finali

- 9.1 L'Accordo può essere emendato o modificato solo tramite accordo scritto tra le Parti.  
9.2 L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.  
9.3 Se qualsiasi previsione di questo Accordo dovesse per qualsiasi ragione considerarsi invalida, illecita o inefficace, l'Accordo deve comunque ritenersi valido per le restanti previsioni, salvo che, in considerazione degli interessi delle Parti, le previsioni invalide non debbano ritenersi essenziali.  
9.4 Niente di quanto qui contenuto sarà interpretato così da intendere che esiste tra le Parti un rapporto di associazione o joint-venture. Le Parti concordano sul fatto che, nell'adempimento dei loro obblighi contrattuali, esse saranno da considerare contraenti indipendenti.  
9.5 Le Parti convengono che il presente Accordo potrà essere sottoscritto in via telematica, a mezzo di firma elettronica (es. Adobe Sign). Al riguardo, entrambe le Parti rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia eccezione e/o contestazione comunque connessa alla modalità di sottoscrizione del presente Accordo mediante firma elettronica, alla quale le Parti convengono, irrevocabilmente, di attribuire ad ogni effetto valore pari a quello della sottoscrizione con firma olografa.  
9.6 Entrambe le Parti dichiarano che, essendo il presente Accordo esaustivo del loro volere, ogni articolo è stato soggetto a negoziazione e, conseguentemente, è il risultato della loro approvazione.

Nome della Società	Gewiss S.p.A.
Legale rappresentante pro tempore / procuratore	Mario Guglielmo Lange
Sottoscrizione di Gewiss S.p.A.	

Nome della società	Koinè snc
Legale rappresentante pro tempore / procuratore	Maria Patrizia Gariglio
Sottoscrizione della società	 <a href="#">Gariglio M. Patrizia (Nov 7, 2025 17:50:24 GMT+1)</a>